

siamo di fronte ad una proposta alternativa. Non avremo problemi a discutere né con gli insegnanti di religione né con gli altri, perché abbiamo cercato di trovare una soluzione ad un problema che da anni si trascina e, nello stesso tempo, stiamo cercando di non ledere l'autonomia, la laicità ed il ruolo dello Stato. Credo che questo dovrebbe essere un problema di tutte le forze politiche e non soltanto di una parte del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.

**CARMEN MOTTA.** Signor Presidente, dal momento che la revoca, come abbiamo detto, viene effettuata non in base ad una norma dell'ordinamento dello Stato, ma in base al codice canonico, vorrei sottoporre ai colleghi la seguente considerazione. Non si capisce la ragione per la quale, nel caso in cui la revoca venga esercitata, lo Stato se ne debba fare carico. Abbiamo proposto questi emendamenti migliorativi perché effettivamente, come purtroppo vedrete, queste norme, così formulate, daranno luogo a contenzioso.

Invece, i nostri emendamenti hanno precisato in maniera più puntuale la possibilità che lo Stato non venga coinvolto in una situazione che non lo riguarda.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambale. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE GAMBALÉ.** Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole della Margherita sull'emendamento Guerzoni 3.6. Credo che se ragioniamo nel merito delle questioni senza pregiudizi ideologici riusciamo anche a trovare punti di accordo concreti. Propongo che gli insegnanti, oltre quelli messi in ruolo, possano essere scelti dalle graduatorie degli idonei non vincitori di concorso è un elemento di razionalità. Spero che anche la maggioranza ed il Governo vogliano accoglierlo.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guerzoni 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	334
<i>Votanti</i> .....	329
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	165
<i>Hanno votato sì</i> .....	139
<i>Hanno votato no</i> ..	190).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	347
<i>Votanti</i> .....	296
<i>Astenuti</i> .....	51
<i>Maggioranza</i> .....	149
<i>Hanno votato sì</i> .....	193
<i>Hanno votato no</i> ..	103).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Approvazione in Commissione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 4 dicembre 2002, la II Commissione permanente (Giustizia) ha approvato, in sede legislativa, il seguente progetto di legge:

Senatori Maritati ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica*) (3361).

**Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

*alla IV Commissione (Difesa):*

S. 1728 – Lavagnini ed altri; Ascierito; Minniti ed altri; Molinari ed altri: « Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (*approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2164-2180-2281-2287-B) – *Parere delle Commissioni I e V.*

**Proposta di trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, della quale la XI Commissione permanente (Lavoro), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del Regolamento:

S. 1744. – Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volonté ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi » (*approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (257-1049-1382-1391-1412-1441-1604-1609-1795-2445-B).

**Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede di referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla IX Commissione permanente (Trasporti):

S. 1811 – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale » (*approvato dal Senato*) (3449) – *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIV.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 5 dicembre 2002, alle 9,30:

1. – Assegnazione a Commissioni in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2164 e abb./B e 257 e abb./B.

2. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (2480-A);

*e delle abbinate proposte di legge:* MOLINARI; TONINO LODDO ed altri; ANGELA NAPOLI; LUMIA; LANDOLFI; CORONELLA e MESSA; DI TEODORO ed

altri; LUIGI PEPE; ANTONIO BARBIERI (561-580-737-909-1433-1487-1493-1908-1972).

— *Relatore*: Taglialatela.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale*:

BOATO ed altri: Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto (2750-A);

*e dell'abbinata proposta di legge costituzionale*: CENTO (456).

— *Relatore*: Boato.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

DUILIO ed altri: Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (38-A);

*e delle abbinata proposte di legge*: CARLI ed altri; VENDOLA e RUSSO SPENA; PAOLO RUSSO; CARLI ed altri; AGOSTINI ed altri; BONDI (2256-1877-2512-2591-2821-2842).

— *Relatore*: Fanfani.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni* Volontè ed altri n. 1-00080, Castagnetti ed altri n. 1-00081, Mantovani ed altri n. 1-00132, Violante ed altri n. 1-00133 e Buontempo ed altri n. 1-00134, sul lavoro minorile.

(ore 14)

6. — *Comunicazioni del Governo sui temi del Consiglio europeo di Copenhagen*.

7. — *Svolgimento di interpellanze urgenti*.

#### PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

*IV Commissione (Difesa)*:

S. 1728. — LAVAGNINI ed altri; ASCIERTO; MINNITI ed altri; MOLINARI

ed altri: « Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (*Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2164-2180-2281-2287-B).

*XI Commissione (Lavoro)*:

S. 1744. — SPINI; GUERZONI ed altri; LO PRESTI ed altri; RAISI e SAIA; VOLONTÈ ed altri; GIOVANNI BIANCHI; BURANI PROCACCINI; GIACCO ed altri; VERDINI; BOCCHINO: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi » (*Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (257-1049-1382-1391-1412-1441-1604-1609-1795-2445-B).

**La seduta termina alle 20,10.**

#### DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO VITTORIO TARDITI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3381

VITTORIO TARDITI. Il provvedimento in esame ha superato il forte dibattito che si è svolto sia in Commissione sia in aula e che su taluni argomenti ha visto schierati sia l'opposizione sia un certo numero di parlamentari di maggioranza.

I temi sui quali è apparso più evidente il contrasto tra la posizione del Governo e quella dei colleghi non consenzienti sono essenzialmente due: quello inerente la cognizione delle controversie attualmente di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, che vengono soppressi e quello riguardante le indennità dei giudici di pace in materia penale.

Per quanto riguarda la prima questione, ricordo che l'articolo 2 attribuisce al tribunale ordinario, che ha sede nel

capoluogo del distretto territorialmente competente e operante in composizione collegiale, la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi, mentre quelle che hanno per oggetto la lesione di interessi legittimi sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. A parte ogni valutazione in ordine alla opportunità di sopprimere con decreto-legge i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dal dibattito che si è svolto sia in Commissione che in aula è emersa chiaramente l'esigenza di assicurare razionalità alla cosiddetta geografia giudiziaria, affinché la ripartizione sul territorio degli uffici giudiziari sia tale da garantire a tutti i cittadini una amministrazione della giustizia che non sia distante e, in alcuni casi, di fatto irraggiungibile.

Nel caso del decreto-legge in esame la scelta del Governo di attribuire la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari che hanno sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, anziché a quelli territorialmente competenti, potrebbe sembrare ispirata ad un principio di accentramento degli uffici giudiziari che sicuramente non avvicina il cittadino al « servizio giustizia », anche se quest'ultimo — è bene sottolinearlo — rappresenta l'obiettivo al quale il legislatore deve tendere ogni qual volta pone mano alla geografia giudiziaria.

In realtà, a ben vedere, nel caso in esame, non ci troviamo innanzi ad una operazione di accentramento delle competenze, in quanto gli uffici competenti in materia di acque pubbliche passano da otto — tanti sono i tribunali regionali delle acque pubbliche — a ventinove, quanti sono i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Pertanto, il decreto-legge opera, rispetto alla normativa vigente, un decentramento. È, inoltre, da rilevare che la particolarità delle questioni attualmente attribuite ai tribunali delle acque è tale da sconsigliare un eccessivo decentramento delle relative competenze che porterebbe, tra l'altro, un ulteriore aggravio di lavoro per i tribunali

più piccoli, che già soffrono di carenze di strutture e di personale. Per tali ragioni, ritengo che la scelta compiuta dal Governo con il decreto-legge in esame possa essere condivisa, pur ribadendo una ferma contrarietà ad ogni tentativo di accentramento territoriale della amministrazione della giustizia.

Altra questione di rilievo oggetto del decreto-legge in esame è quella relativa alle indennità spettanti al giudice di pace in materia penale.

Come ha ricordato il relatore, il Governo ha accolto il 5 novembre scorso un ordine del giorno sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, che impegna il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, si riveda la normativa riguardante le indennità da corrispondere ai giudici di pace in materia penale, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 1991 n. 374 e alle modalità di assegnazione dei procedimenti. L'esigenza di modificare l'attuale normativa è nata dalla constatazione che i giudici di pace che esercitano le funzioni giudiziarie in materia penale attualmente percepiscono indennità non commisurate alla varietà dei provvedimenti espressamente indicati dal decreto legislativo n. 274 del 2000, per cui non è raro il caso che la remunerazione da essi percepita non corrisponda all'effettivo impegno dai medesimi sostenuto per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.

L'articolo 6 del decreto-legge, che accoglie almeno in parte il contenuto del citato ordine del giorno con l'inserimento del comma 3-ter nell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, individua una serie di provvedimenti del giudice di pace penale, la cui emissione dà diritto alla corresponsione di una indennità; il relativo importo, pari a quanto riconosciuto, in ambito civile, per ciascun decreto ingiuntivo, è fissato in 10,33 euro. Pertanto, il decreto opera una scelta che è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un primo passo verso una nuova disciplina

delle indennità dei giudici di pace che tiene conto della peculiarità dei diversi provvedimenti da loro assunti.

In tema di indennità dei giudici di pace i deputati del gruppo di Forza Italia sono assolutamente d'accordo a procedere ad una riforma della complessa disciplina in materia di indennità, per evitare che vi siano giudici di pace di serie A e di serie B sotto il profilo della remunerazione del lavoro svolto.

Sarà opportuno valutare la possibilità di prevedere una quota minima di retribuzione più alta per tutti i giudici di pace e un abbassamento dei « picchi » che si sono verificati negli ultimi tempi.

Nutriamo grande stima ed ammirazione per il lavoro dei giudici di pace, che stanno dimostrando di essere un cardine per la giustizia italiana.

Per queste ragioni il voto dei deputati del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge di conversione al nostro esame sarà favorevole.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 22.45.*